

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2033

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Disposizioni in materia ambientale

Presentato il 28 novembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 1 è relativo all'armonizzazione del trattamento economico dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in quanto gli stessi, provenendo da amministrazioni diverse, hanno un trattamento economico caratterizzato da un notevole divario, a parità di qualifica e di anzianità.

La somma prevista è destinata ad integrare lo stanziamento già iscritto in bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per l'anno 2002.

Con l'articolo 2 si provvede a potenziare di 229 unità, in posizione soprannumeraria rispetto alla forza organica del-

l'Arma, l'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Infatti, le crescenti emergenze nella tutela dell'ambiente e del territorio, correlate al traffico internazionale di rifiuti ed alle condotte illecite poste in essere dalle organizzazioni criminali, postulano l'aumento della capacità operativa del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

L'articolo 3, in vista della ratifica del Protocollo di Kyoto che dovrebbe completarsi nel 2002, prevede che venga rafforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'azione già svolta di raccordo e di sollecitazione per l'adozione di adeguate politiche di conte-

nimento delle emissioni di gas climalteranti.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, che consentirà di attivare le competenze tecniche indispensabili per poter svolgere il necessario ruolo di supporto.

L'articolo 4 trova le sue motivazioni nel fatto che le procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), operanti tuttora in un quadro normativo incompleto dal punto di vista del recepimento delle direttive comunitarie, pur avendo raggiunto nel tempo un grado notevole di sistematicità ed efficienza, necessitano di risolvere compiutamente la funzione di vigilanza (articolo 6, comma 6, della legge n. 349 del 1986). Tutto ciò ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale durante le fasi di realizzazione delle opere e di monitoraggio ambientale dei loro effetti di breve-medio periodo. La questione si pone con particolare rilevanza per talune categorie di opere infrastrutturali (tipicamente strade e ferrovie, ma anche taluni bacini idrici, taluni elettrodotti, talune opere portuali, eccetera) per le quali la fase di cantiere risulta particolarmente esposta al rischio di impatti ambientali di vario genere, difficilmente prevedibili in sede di progettazione. La previsione circa la sottoposizione o meno all'osservatorio ambientale deve essere prevista, in relazione alla complessità dell'opera e alla delicatezza del contesto ambientale, nell'apparato prescrittivo del relativo decreto interministeriale di compatibilità ambientale.

Lo strumento per esercitare tale funzione, sperimentato sulla base di accordi procedurali nella realizzazione di talune tratte di linee ferroviarie è, appunto, l'osservatorio ambientale, al quale è affidata la verifica del rispetto delle prescrizioni VIA, nonché la soluzione, in senso ambientalmente compatibile, dei problemi ambientali imprevisi e il monitoraggio degli effetti ambientali nella delicata fase della realizzazione delle opere.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4, prevede l'istituzione di osservatori ambientali, le cui modalità di organizzazione e funzionamento saranno stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Gli osservatori ambientali saranno supportati per le funzioni operative e di verifica, nonché per le attività di raccolta e diffusione delle informazioni dal sistema delle agenzie ambientali (ANPA e ARPA) e da soggetti pubblici e privati di idonea qualificazione (università, istituti scientifici ed enti di ricerca, eccetera).

La lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 4 prevede il finanziamento per il complesso di attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce parzialmente la direttiva 96/61/CE, denominata « IPPC » relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. La legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto, infatti, l'autorizzazione alla spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001, ma la complessità dei compiti nazionali e di coordinamento delle attività richiede di rendere permanente a decorrere dal 2002 il finanziamento già previsto.

Accanto all'applicazione della direttiva IPPC, anche le procedure di VIA richiedono, allo stato delle cose, approfondimenti teorici e studi metodologici. Il collegamento sistemico delle procedure VIA alla valutazione ambientale dei piani e programmi (VAS) e alla certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel), che rappresentano gli altri due strumenti fondamentali del processo di valutazione, dovrà consentire il superamento delle formule comando-controllo a favore di più moderne formule basate sull'adesione volontaria agli obiettivi di miglioramento ambientale. Anche in questo caso occorre sviluppare approfondimenti teorici e sperimentazioni pratiche.

Infine, l'articolo 4 prevede il finanziamento per la valutazione dei rischi ambientali di sostanze chimiche pericolose, fitofarmaci e biocidi e organismi geneticamente modificati (OGM).

Le norme comunitarie che regolamentano l'immissione sul mercato di prodotti chimici pericolosi e OGM prevedono, infatti, specifiche attività di valutazione dei rischi ambientali, oltre che sanitari, dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio.

Le direttive attualmente in vigore, già recepite nell'ordinamento legislativo nazionale, pongono a carico delle imprese l'obbligo di documentare per ciascun prodotto, mediante la presentazione di dati sperimentali, l'assenza di rischi ambientali significativi e, analogamente a quanto previsto in altri settori (ad esempio, nel campo dei farmaci per uso umano), le stesse norme comunitarie assegnano alle autorità nazionali il compito di valutare i dati forniti ed assumere le conseguenti decisioni (autorizzazione dei prodotti, restrizioni, divieti).

La crescente mole di attività assegnate alle autorità nazionali non è stata però accompagnata, nel nostro Paese, dal potenziamento o dalla creazione di strutture adeguate ai nuovi compiti di natura tecnico-scientifica connessi alle attività di valutazione del rischio.

Poiché il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio partecipa direttamente alle attività di valutazione dell'autorità competente e condivide con altre amministrazioni la responsabilità delle decisioni in materia di autorizzazione dei prodotti, è necessario disporre di un adeguato supporto tecnico-scientifico che garantisca una incisiva ed equilibrata presenza del Ministero nelle sedi istituzionali di carattere nazionale e comunitario.

L'articolo 5 prevede il trasferimento dei compiti e delle risorse dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).

L'articolo 6 autorizza la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale. Il programma ha lo scopo di conseguire come obiettivi la informazione e la promozione di programmi diretti a

valorizzare l'educazione ambientale, il coordinamento con altri programmi ed iniziative provenienti da altri enti ed istituzioni, sempre nel settore ambientale ed il rilancio della tutela dell'ambiente attraverso la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento. Per l'attuazione del programma, nonché per provvedere al controllo delle emissioni inquinanti di cui all'articolo 3, è prevista l'istituzione di un comitato di esperti.

L'articolo 7 dispone una deroga a quanto disposto dagli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. La deroga è finalizzata ad applicare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati nell'isola di Murano, i termini previsti per l'adeguamento delle suddette emissioni anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000. L'applicazione dei termini viene condizionata alla adesione all'accordo di programma previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e alla comprovata esistenza dell'impianto alla data del 15 novembre 1999. L'articolo prevede, inoltre, che l'esercizio dei predetti impianti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 8 detta disposizioni relative al funzionamento delle aree marine protette. In particolare vengono stabiliti: i termini entro i quali i soggetti gestori di ciascuna area marina protetta devono individuare la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento della stessa; l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; l'individuazione del gestore come unico soggetto su cui gravano le spese relative alle risorse umane e l'individuazione delle risorse stesse.

L'articolo 9 dispone una modifica al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativa ai parchi sommersi di Baia e Gaiola. La modifica consiste nell'affidare, con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, la gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

L'articolo 10 introduce modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare: il comma 1 introduce all'articolo 7, comma 3, la lettera *l-bis*), disponendo inequivocabilmente l'appartenenza del combustibile derivato dai rifiuti alla categoria dei rifiuti speciali. Tale integrazione si è resa necessaria sia per la mutata natura giuridica di tale combustibile a seguito dell'approvazione in sede comunitaria della modifica del Catalogo europeo dei rifiuti e sia perché l'utilizzo di tale combustibile in sostituzione dei combustibili fossili ha oggi un accresciuto interesse per il nostro Paese che dipende sostanzialmente dall'estero per il fabbisogno energetico; conseguentemente, con il comma 2 della presente disposizione, vengono soppressi i riferimenti al combustibile da rifiuti in quelle parti del testo del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 ove il combustibile viene considerato rifiuto urbano; infine, al comma 3, viene riformulato l'articolo 19, comma 4, relativo alle competenze delle regioni in materia di rifiuti. Il nuovo comma prevede che le regioni adottino norme affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota, non inferiore al 30 per cento del fabbisogno stesso, di

prodotti ottenuti da materiale riciclato. Viene disposto, inoltre, che tali norme siano adottate entro il 31 marzo 2002. Le disposizioni regionali saranno emanate sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato che saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute.

L'articolo 11 riformula il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativo alla circolazione stradale. Il nuovo articolo amplia la nozione di «velocipede» introducendo anche i veicoli dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h. La nuova nozione di «velocipede», consentendo la circolazione del mezzo senza le prescrizioni previste per i ciclomotori (immatricolazione, patente, assicurazione obbligatoria, uso del casco), darà un significativo impulso alla diffusione dei velocipedi con caratteristiche non inquinanti cui è particolarmente sensibile il Ministero. Inoltre la diffusione dei velocipedi elettrici potrà essere altresì agevolata dalla erogazione dei contributi per l'acquisto da parte dei comuni cui sono trasferite apposite risorse finanziarie dal Ministero.

L'articolo 12, infine, contiene la disposizione relativa alla copertura finanziaria dell'onere complessivo recato dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, che trova allocazione negli accantonamenti in tabella A allegata alla legge finanziaria 2002. I restanti articoli non comportano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

ARTICOLO 1.

La provenienza eterogenea del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio determina un divario notevole a livello economico tra i dipendenti di ruolo, a parità di qualifica funzionale, di anzianità di servizio e di lavoro svolto.

Con l'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si è in parte provveduto a sanare la sperequazione economica dei dipendenti, ma si rende necessario che la somma stanziata non abbia una scadenza temporale immediata e al tempo stesso sia previsto un incremento della somma a disposizione.

A tal fine, si è provveduto a incrementare lo stanziamento di bilancio a decorrere dall'anno finanziario 2002 per un importo pari a 630.000 euro.

Per la stima di tale onere si rinvia alla tabella allegata.

Posizioni economiche	Personale in servizio	Importo annuale ambiente (x 12 mesi)	Importo annuale presidenza (x 12 mesi)	Differenza	Maggior costo
C3	35	5.124.000	8.676.000	3.552.000	124.320.000
C2	73	4.452.000	7.656.000	3.204.000	233.892.000
C1	95	3.888.000	7.128.000	3.240.000	307.800.000
B3	88	3.396.000	6.132.000	2.736.000	240.768.000
B2	147	3.072.000	5.640.000	2.568.000	377.496.000
B1	75	2.808.000	5.124.000	2.316.000	173.700.000
A1	51	2.328.000	5.088.000	2.760.000	140.760.000

	lire	euro
564	1.598.736.000	825.678,24
	2.212.330.877	1.142.573,54
a detrarre importo già corrisposto legge n. 93 del 2001	1.000.000.000	516.456,90
	1.212.330.877	626.116,65
	onere annuo stimato	

ARTICOLO 2.

Le crescenti emergenze nella tutela dell'ambiente e del territorio, correlate al fenomeno del traffico internazionale di rifiuti ed alle condotte illecite, riconducibili a condizioni di illegalità ambientale diffusa poste in essere dalle organizzazioni criminali, attratte dagli ingenti flussi di danaro convogliati nel settore, postulano l'aumento della capacità operativa del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, deputato ad assicurare un elevato livello di contrasto nel comparto di specialità attribuito all'Arma con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 12 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1992.

A tal fine, si rende necessario procedere ad un potenziamento di 229 unità dell'organico dell'Arma dei carabinieri, organico fissato dai decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 298, e 12 maggio 1995, n. 198.

Si rende necessario pertanto che l'articolazione periferica del reparto, attualmente incentrata su 17 Nuclei, preveda la costituzione di ulteriori Nuclei in sedi da individuare in ragione dell'impegno operativo nelle aree di competenza e al tempo stesso incrementare la forza dei restanti Nuclei nonché delle Sezioni analisi ed operativa della struttura centrale.

L'onere conseguente è stato valutato in 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002. Si allegano tabelle dimostrative di tale stima.

**POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

Grado/Ruolo	Unità	Costo unitario trattamento fisso annuale in lire (oneri Stato compresi)	Costo complessi- sivo trattamento fisso annuale in lire (oneri Stato compresi)	Costo complessi- sivo trattamento eventuale (5) annuale in lire (oneri Stato compresi)	Somma (D+E)	Costo complessi- sivo annuale in euro (oneri Stato compresi)
A	B	C	D	E	F	G
Generale brigata	1	160.737.185	160.737.185	9.382.725	170.119.910	87.860
Colonnello	1	145.699.386	145.699.386	9.382.725	155.082.111	80.093
Tenente colonnello	1	109.098.342	109.098.342	9.382.725	118.481.067	61.190
Maggiore	1	93.481.189	93.481.189	9.382.725	102.863.914	53.125
Capitano	3	74.069.584	222.208.752	28.148.175	250.356.927	129.299
Tenente/S. Tenente (1)	19	70.749.770	1.344.245.630	178.271.775	1.522.517.405	786.315
Ruolo ispettori (2)	127	72.709.681	9.234.129.487	1.191.606.075	10.425.735.562	5.384.443
Ruolo Sovrin- tendenti (3)	39	68.877.753	2.686.232.367	365.926.275	3.052.158.642	1.576.308
Ruolo appun- tati e carabi- nieri (4)	37	58.851.681	2.177.512.197	347.160.825	2.524.673.022	1.303.885
Totale			16.173.344.535	2.148.644.025	18.321.988.560	9.462.517,40

NOTA BENE:

- (1) Il costo unitario si riferisce al grado più elevato (Tenente)
- (2) Il costo unitario si riferisce al costo della media delle retribuzioni del ruolo
- (3) Il costo unitario si riferisce al costo della media delle retribuzioni del ruolo
- (4) Il costo unitario si riferisce al costo della media delle retribuzioni del ruolo
- (5) Il dato si riferisce a un totale di 25 ore di straordinario calcolato al costo medio *pro-capite* di lire 34.119 per 11 mesi all'anno.

spesa autorizzata euro	10.000.000
onere assegni fissi e trattamento economico euro	9.462.517
onere per motorizzazione, accasermamento, casermaggio e vestiario euro	537.483

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Grado/Ruolo	Unità	Stipendio		RIA	Scatti emol. pens.		Indennità pens.		Ind. Int. spec.		Ind. posiz. 13 ^a mens.		Totale compl. netto oneri Stato		Costo unitario trattamento fisso annuale in lire (oneri Stato compresi)	
		annuo lordo	annuo lordo		annuo lordo	annuo lordo	annuo lordo	annuo lordo	annuo lordo	annuo lordo	annuo lordo	annuo lordo	annuo lordo	annuo lordo		
Generale brigata	1	50.528.642					19.910.868	16.422.841	21.446.772	9.025.760	117.334.883	160.737.185				
Colonnello	1	50.528.642				19.910.868	16.422.841	12.749.784	8.301.011	107.913.146	145.699.386					
Tenente colonnello	1	41.016.876				17.128.885	15.589.257		6.144.585	79.879.603	109.098.342					
Maggiore	1	35.825.188				14.880.000	15.387.082		5.507.689	71.599.959	93.481.189					
Capitano	3	23.031.000			575.775	14.604.000	12.673.356		4.240.344	55.124.475	74.069.584					
Tenente/S. Tenente	19	23.031.000				14.472.000	16.673.356		4.181.363	58.357.719	70.749.770					

ARTICOLO 3.

Alla luce del processo di ratifica del Protocollo di Kyoto che dovrebbe completarsi nel 2002 è importante che venga rafforzato il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'azione già svolta di raccordo e di sollecitazione per l'adozione di adeguate politiche di contenimento delle emissioni di gas climalteranti.

A tal fine con l'articolo in esame viene autorizzata una spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno finanziario 2003.

ARTICOLO 4.

La richiesta di autorizzazione di spesa complessiva recata dall'articolo 4, pari a euro 4.900.000 annui, a decorrere dall'anno 2002, risulta necessaria per la realizzazione di interventi di miglioramento degli strumenti e delle procedure per la valutazione degli impatti sull'ambiente di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1.

La ripartizione di tale spesa per le singole iniziative è di seguito riportata:

a) istituzione di Osservatori ambientali.

La formula proposta prevede l'istituzione di un Osservatorio ambientale, costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, incardinato presso il Servizio valutazione dell'impatto ambientale, formato da un nucleo stabile di undici esperti tecnici più un presidente, designati delle amministrazioni centrali e regionali partecipanti all'Osservatorio nell'ambito del proprio personale o di personale esterno, integrato per le varie opere da dieci strutture periferiche formate da un numero medio di sei componenti, con la partecipazione delle regioni e dei soggetti proponenti di volta in volta interessati.

La struttura centrale ha la funzione di coordinare e armonizzare l'attività di verifica del rispetto delle prescrizioni VIA e di monitoraggio ambientale delle opere in fase di realizzazione attraverso il coordinamento delle strutture periferiche, l'esame dei risultati dei monitoraggi, l'approfondimento e l'armonizzazione delle soluzioni ai problemi individuati, l'emanazione di direttive tecniche e di modalità operative, la diffusione di informazioni alle amministrazioni e al pubblico.

Le strutture periferiche, una per ciascuna opera di rilevante complessità o posta in siti di rilevante problematicità ambientale, hanno la funzione di svolgere una prima valutazione analitica dei problemi e degli approfondimenti proposti, di tenere il raccordo con la struttura centrale, di garantire la corretta applicazione delle sue determinazioni e di assicurare il coinvolgimento delle organizzazioni delle collettività locali.

L'articolazione proposta prevede:

dodici componenti della struttura centrale: tre rappresentanti, di cui uno in qualità di Presidente, designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; due rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante designato dal Ministero per i beni e attività culturali; un rappresentante designato dal Ministero della salute; un rappresentante designato dal Ministero delle attività produttive; due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-regioni; due rappresentanti della società civile (associazioni dei consumatori, associazioni di protezione ambiente);

sei componenti delle strutture periferiche: due rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui uno con funzioni di segretario; due rappresentanti rispettivamente della regione e della provincia interessata; due rappresentanti designati dagli enti interessati (ente parco, autorità di bacino). Alle strutture periferiche partecipano, senza remunerazione, rappresentanti dei soggetti proponenti l'opera. I rappresentanti dei comuni parteciperanno alle riunioni in relazione al coinvolgimento del territorio comunale.

Le attività tecniche di monitoraggio, affidate al sistema agenziale ANPA-ARPA o a strutture scientifiche di opportuna qualificazione, sono a carico del proponente le opere.

Per il funzionamento dell'osservatorio, a decorrere dall'anno 2002, sul presupposto di dieci opere all'anno che ne richiedano l'attivazione, si può quantificare la spesa di euro 2.065.000 annui, comprensiva della remunerazione del lavoro degli esperti e delle spese di missione all'interno, con uso di mezzo treno o aereo per le distanze più lunghe, delle funzioni segretariali e delle spese per la sistemazione e la diffusione delle informazioni. Le spese per le attività di monitoraggio sul campo dovranno invece essere a carico del soggetto che realizza l'opera.

La quantificazione delle risorse necessarie deriva dal calcolo di seguito riportato.

La remunerazione mensile dei membri, analoga a quella dei membri degli osservatori ambientali già in funzione, di euro 1.450 al mese lordi. Per il presidente si prevede una remunerazione mensile dell'ordine di euro 1.800 al mese lordi. Per le missioni è stato calcolato il costo medio per un giorno di missioni di euro 200.

1 Struttura centrale — 11 componenti + 1 presidente:

11 membri x euro 1.450/mese x 12 mesi =	euro 191.400/anno
1 Presidente euro 1.800/mese x 12 mesi =	euro 21.600/anno
spese di organizzazione e segreteria	euro 77.500/anno
spese missione 1/mese x 11 x euro 200 x 12 mesi =	euro 26.400/anno

10 Strutture periferiche — 6 componenti ciascuna:

6 x 10 x euro 1.450/mese x 12 mesi =	euro 1.044.000/anno
spese di org.e segreteria 10 x euro 30.000/anno =	euro 300.000/anno
spese di missione 1,5/mese x 6 x 10 x euro 200 x 12 mesi =	euro 216.000/anno

spese per incarichi specialistici per la soluzione dei problemi individuati	euro 188.100/anno
Totale spesa	euro 2.065.000/anno

b) Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC)

Per il complesso di attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce parzialmente la direttiva IPPC relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, la legge 23 marzo 2001, n. 93, ha previsto l'autorizzazione alla spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001.

L'applicazione della direttiva IPPC, che riguarda sia lo Stato che le regioni, è un appuntamento importante sia per la necessaria riduzione degli effetti ambientali delle attività produttive sia, più in generale, per le opportunità di progresso tecnologico e di miglioramento della competitività internazionale che derivano dall'adozione delle migliori tecnologie disponibili. Il 2002 sarà l'anno cruciale di tale applicazione, perché bisognerà portare a compimento le fasi preparatorie e iniziare il processo di riautorizzazione che dovrà concludersi nel 2004. La complessità dei compiti nazionali e di coordinamento delle attività richiede di rendere permanente a decorrere dal 2002 il finanziamento già previsto per il 2001 pari a euro 1.032.913.

Tale spesa si rende necessaria per la concertazione, redazione e diffusione delle Linee guida per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (euro 500.000), per le attività di concertazione con le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali circa l'applicazione della citata direttiva 96/61/CE (IPPC) (euro 300.000), per la redazione e la comunicazione del calendario delle riautorizzazioni nonché per l'organizzazione delle conferenze di servizi connesse al rilascio della autorizzazione integrata ambientale (euro 232.913).

c) Certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel) e valutazione ambientale strategica (VAS)

Accanto all'applicazione della direttiva IPPC, anche le procedure di VIA richiedono, allo stato delle cose, approfondimenti teorici e procedurali. Il collegamento sistemico delle procedure VIA alla valutazione ambientale dei piani e programmi (direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001) e alla certificazione ambientale (EMAS-Ecolabel), che rappresentano gli altri due strumenti fondamentali del processo di valutazione, dovrà consentire il superamento delle formule comando-controllo a favore di più moderne formule basate sull'adesione volontaria agli obiettivi di miglioramento ambientale. Anche in questo caso occorre sviluppare approfondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, quantificabili in 774.685 euro a decorrere dall'anno 2002, di cui il 50 per cento per EMAS-Ecolabel e il 50 per cento per la VAS.

Tali risorse si rendono necessarie, per quanto riguarda la VAS, per sostenere studi pilota, con amministrazioni centrali e regionali, di applicazione della direttiva anche ai fini della elaborazione della normativa di recepimento.

Per quanto riguarda EMAS-Ecolabel le risorse sono destinate ad attività di diffusione della informazione e alla applicazione sperimentale, in casi di particolare interesse strategico, della registrazione EMAS di area e di distretto, in collaborazione con amministrazioni regionali e locali e con soggetti privati, nonché ad attività di informazione e promozione del marchio di qualità ecologica nazionale.

d) Valutazione del rischio ambientale di prodotti chimici e di organismi geneticamente modificati (OGM)

Le norme comunitarie che regolamentano l'immissione sul mercato di prodotti chimici pericolosi e di OGM prevedono specifiche attività di valutazione dei rischi ambientali, oltre che sanitari, dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio.

Ci si riferisce, in particolare, al seguente corpo normativo:

direttiva 90/219/CEE, e successive modificazioni, relativa all'impiego in ambiente confinato di microrganismi geneticamente modificati, resa esecutiva con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, successivamente abrogato e sostituito dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;

direttiva 90/220/CEE (successivamente abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001), relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, resa esecutiva con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;

direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, resa esecutiva con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, resa esecutiva con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

direttiva 92/32/CE relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose, resa esecutiva con decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Poiché il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio partecipa direttamente alle attività di valutazione dell'autorità competente e condivide con altre amministrazioni la responsabilità delle decisioni in materia di autorizzazione dei prodotti, è necessario disporre di un adeguato supporto tecnico-scientifico che garantisca una incisiva ed equilibrata presenza del Ministero stesso nelle sedi istituzionali di carattere nazionale e comunitario.

Le necessità prioritarie riguardano:

il reperimento di personale tecnico-scientifico, da dedicare alle attività di valutazione del rischio ambientale nei diversi settori sopra citati, mediante stipula di apposite convenzioni con università ed enti di ricerca;

la formazione di nuove figure professionali nel campo della valutazione del rischio ambientale, sia per le esigenze del settore privato che del settore pubblico;

l'aggiornamento costante ed il supporto scientifico del personale dedicato alle attività di valutazione, mediante l'attivazione di una rete (« struttura leggera ») di centri di riferimento specialistici.

Per lo svolgimento delle attività indicate occorre attivare risorse finanziarie quantificate in euro 1.027.402 a decorrere dall'anno 2002.

ARTICOLO 6.

Con l'articolo 6 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intende proseguire, in materia di informazione e comunicazione ambientale, le iniziative già intraprese nel primo decennio di attività, realizzando un articolato quadro di interventi nel campo della comunicazione ambientale allo scopo di sensibilizzare la opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Gli obiettivi dell'attività di comunicazione ambientale prevedono:

a) la informazione e promozione a livello nazionale ed in modo continuativo di programmi per la valorizzazione della educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, circolari, intese, convenzioni, ed accordi da stipulare con soggetti privati, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

Tale attività di comunicazione ambientale sarà esercitata, sulla base di criteri e strumenti stabiliti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante la predisposizione di apposito programma in cui siano indicati puntualmente:

a) i soggetti destinatari;

b) le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative;

c) la indicazione dei principi, dei criteri e degli strumenti che si ritengono necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti;

d) le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie;

e) la eventuale istituzione di centri specializzati, strutture pubbliche territoriali permanenti, sportelli ambientali e siti INTERNET.

Allo scopo di predisporre il programma di comunicazione ambientale sarà pianificata l'attuazione dei seguenti interventi, per i quali è prevista la spesa complessiva di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003:

a) istituzione di centri specializzati e strutture territoriali permanenti;

b) istituzione di sportelli ambientali;

c) interventi di carattere poliennale per le campagne di comunicazione da attuare mediante corsi, studi, convegni, annunci su reti radio-televisive e tramite il sistema telematico-informatico;

d) interventi mediante affissioni e pubblicità, anche di volantaggio;

e) interventi mediante inserzioni e pubblicazioni su giornali e riviste e pubblicazione di libri e manuali;

f) aggiornamento per il personale didattico.

Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa è prevista, al comma 4, la costituzione di un comitato di esperti nominato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che sarà regolamentato con successivo decreto interministeriale.

Per tale comitato si prevede una spesa di euro 756.000 quantificata nei seguenti termini:

20 esperti interni e/o esterni all'amministrazione con compenso mensile forfettario, lordo comprensivo degli oneri contributivi di euro 1.300 per il personale interno ed un compenso mensile di euro 2.000 per gli estranei all'amministrazione.

10 x 1.300 x 12	euro 156.000
10 x 2.000 x 12	euro 240.000
totale compensi	euro 396.000

10 missioni annue ad esperto nell'area mediterranea:

costo biglietto medio euro 500 (10 x 20 x euro 500) =	euro 100.000
numero dei giorni di missione in media 3 pernottamento euro 150 giornaliero (10 x 20 x 3 x 150) =	euro 90.000
diaria giornaliera comprensiva della maggiorazione 30 per cento regio decreto n. 941 del 1926 euro 250 (euro 250 x 3 x 10 x 20) =	euro 150.000

totale costo missioni	euro 340.000
attrezzature informatiche (2 PC 5 portatili e programmi)	euro 20.000
TOTALE SPESE COMITATO	euro 756.000

ARTICOLO 12.

L'articolo reca la copertura delle autorizzazioni di spesa sopraelencate per un importo complessivo di euro 20.000.000, per l'anno 2002 e di euro 21.691.000 a decorrere dall'anno 2003 a valere sul « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per gli articoli 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del provvedimento non si predispongono la relazione tecnica in quanto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

ART. 2.

(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente).

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.

2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.

3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

ART. 3.

(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di

carbonio, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

ART. 4.

(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente).

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo della certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione

ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

ART. 5.

(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare all'APAT).

1. L'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, che è conseguentemente soppresso.

ART. 6.

(Programma strategico di comunicazione ambientale).

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sen-

sibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) la informazione e la promozione a livello nazionale ed in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi da stipulare con soggetti privati, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un

comitato di esperti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. La composizione, i compiti, le modalità di funzionamento e i compensi del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 7.

(Disposizioni concernenti l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano).

1. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del citato decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000.

2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo è consentito fino al rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 18 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000.

ART. 8.

(Funzionamento delle aree marine protette).

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità ed adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla gestione delle aree marine protette.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funziona-

mento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alla gestione delle aree marine protette.

ART. 9.

(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola).

1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste » sono sostituite dalle seguenti: « e affidati in gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro ».

ART. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) il combustibile derivato da rifiuti ».

2. Il comma 11 dell'articolo 22 e la lettera *c*) del comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato sta-

bilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano norme affinché gli uffici ed enti pubblici, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo ».

ART. 11.

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali e di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, ovvero dotati di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw, il cui intervento è comandato dall'azionamento dei pedali o da analoghi dispositivi con funzione di ausilio alla propulsione muscolare e la cui propulsione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h ».

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 euro per l'anno 2002 e 21.691.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002- 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articolo 2, comma 1)POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

<i>Grado/ruolo</i>	<i>Unità</i>
Generale di Brigata	1
Colonnello	1
Tenente Colonnello	1
Maggiore	1
Capitano	3
Tenente/Sottotenente	19
Ispettori	127
Sovrintendenti	39
Appuntati e Carabinieri	37
Totale	229

Lire 1000 = € 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0015370